

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

809° RESOCONTO

SEDUTE DI SABATO 28 DICEMBRE 1991

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	9
11 ^a - Lavoro	»	11
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	13

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	27
---	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

SABATO 28 DICEMBRE 1991

430^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Coco, per la difesa Fassino e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Saporito.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Galeotti ed altri: Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278)

Foschi ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186)

Cardinale ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2656)

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911)

(Parere su testo unificato alla 10^a Commissione: Seguito e conclusione dell'esame: parere contrario).

Prosegue l'esame del testo unificato, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 1991.

Il relatore MURMURA dà conto di uno schema di parere contrario da lui predisposto. Tale contrarietà è motivata dal fatto che il testo confligge con le competenze delle regioni ordinarie in materia di turismo, invadendo peraltro anche le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Rilievi critici specifici concernono poi l'istituzione, all'articolo 2, di un Comitato consultivo nazionale per il

turismo, le cui funzioni potrebbero essere svolte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988. L'articolo 3 non si limita poi a dettare principi e criteri relativi alla istituzione delle aziende di promozione turistica (APT), ma contiene direttive non essenziali, come quella sul numero dei componenti degli organi amministrativi e gestionali, indirizzate peraltro anche alle regioni speciali ed alle province autonome. In particolare, risulta poi incongrua la norma di cui all'articolo 4, comma 4, che consente al Ministro del turismo e dello spettacolo di individuare e procedere con proprio decreto all'acquisizione di un immobile. L'articolo 6 prevede poi, in maniera confusa, la conferma di alcune norme della vigente legislazione urbanistica, mentre l'articolo 17 dispone incrementi di personale e nuovi inquadramenti privi di riferimenti normativi sostanziali e procedurali, nonché della relativa copertura. Ciò risulta ancor più discutibile in un momento nel quale sta maturando l'istanza della soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo, anche sulla base di proposte avanzate da talune regioni.

Condivide tale schema di parere il senatore GUZZETTI.

Il senatore GALEOTTI, ribadito il dissenso già espresso nel corso delle precedenti sedute con riferimento al testo unificato, fa presente che esso dà corso ad una serie di norme minuziose ed eccessivamente dettagliate, che ne snaturano la funzione di legge-quadro. Tale rilievo, insieme all'altro, incentrato sulla invasione delle competenze regionali, dovrebbe essere anzi accentuato nel parere per la Commissione di merito.

Anche il senatore PONTONE annuncia il proprio consenso allo schema di parere proposto dal relatore.

Il presidente ELIA sottolinea che il testo unificato non tiene conto della giurisprudenza costituzionale in tema di indirizzo e coordinamento, suggerendo di richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulla portata del decreto legislativo n. 418 del 1989, che ha trasferito alla Conferenza Stato-regioni le attribuzioni a carattere generale degli organismi «a composizione mista». Occorre anche approfondire se la normativa di cui all'articolo 9, concernente la pubblicità dei programmi di viaggio, secondo quanto disposto da un'apposita direttiva della CEE, non sia già ricompresa tra quelle attuate con la legge comunitaria, rispettivamente, per il 1990 e per il 1991. Propone infine di richiedere alla Commissione di merito di voler nuovamente sottoporre il testo conseguentemente riformulato alla Commissione affari costituzionali, ai fini dell'emissione di un ulteriore parere.

La Commissione, all'unanimità, dà quindi mandato al senatore Murmura di redigere per la Commissione di merito un parere contrario, con le motivazioni emerse nel corso del dibattito.

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (2941), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spena ed altri.

Bozzello Verole ed altri: Integrazione alla legge sull'obiezione di coscienza (72)

Ceccatelli ed altri: Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare e per l'attuazione del servizio civile alternativo (248)

Boato e Strik Lievers: Regolamentazione del servizio civile alternativo (1080)

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente ELIA ricorda che la Sottocommissione per i pareri ha espresso il 31 luglio 1990 un parere favorevole con una osservazione sul disegno di legge n. 1080 ed il 27 novembre 1991 un parere favorevole con alcune condizioni ed osservazioni sui disegni di legge nn. 2941, 72 e 248. Successivamente il Presidente della 4^a Commissione permanente ha chiesto, il 10 dicembre 1991, un riesame dei progetti, al fine di favorire la prosecuzione dell'*iter* in sede deliberante. È nel frattempo sopraggiunta la sentenza n. 467 della Corte costituzionale, che, con riferimento ad una questione relativa al trattamento sanzionatorio, ha svolto importanti considerazioni sull'istituto della obiezione di coscienza. Appare pertanto opportuno che la Commissione riconsideri i pareri precedentemente espressi.

Il relatore MURMURA ritiene che la motivazione della citata sentenza non sia pienamente persuasiva in quanto la decisione riguarda una problematica diversa da quella in esame, risultando pertanto solo parzialmente rilevante a tale scopo. Ricorda quindi che il parere del 27 novembre sottolineava, tra l'altro, l'incongruità della istituzione del Dipartimento del servizio civile nazionale, disposta dall'articolo 8 del disegno di legge n. 2941, rispetto alle previsioni in proposito contenute nell'articolo 21 della legge n. 400 del 1988, giudicando preferibili le soluzioni offerte dai disegni di legge n. 248 e n. 1080, che disponevano, rispettivamente, la creazione di una commissione nazionale, ovvero di un comitato nazionale per il servizio alternativo. La riformulazione di tale articolo costituiva pertanto una specifica condizione posta alla Commissione di merito. Una ulteriore censura riguardava l'articolo 2 del disegno di legge n. 2941, che, qualificando l'obiezione di coscienza al servizio militare come un diritto, è in contrasto con il dettato dell'articolo 52 della Costituzione, laddove la difesa della Patria è qualificata come dovere del cittadino. Le osservazioni espresse nel richiamato parere riguardavano invece l'opportunità di modificare la previsione di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo, che fa derivare dal rilascio del porto d'armi per fucile da caccia la rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione. Pur consapevole della delicatezza della materia e del fatto che esigenze di varia natura spingano in direzione dell'approvazione definitiva del disegno di legge n. 2941, già approvato dalla Camera dei deputati, egli non giudica sussistano fatti nuovi e tali da giustificare l'emissione di un diverso avviso da parte della Commissione.

Il senatore MAFFIOLETTI rinunzia per motivi di opportunità a rappresentare le proprie opinioni, che dovrebbe esprimere secondo coscienza, ed apprezza la sensibilità dimostrata dal relatore. Fa comunque presente che il legislatore dovrebbe, anche mediante un altro provvedimento, procedere ad un urgente intervento razionalizzatore delle pene edittali relative all'obiezione di coscienza, in armonia con il complessivo ordinamento dei valori costituzionali. Specifiche riserve esprime quindi sull'articolo 11 del disegno di legge n. 2941, che disciplina i requisiti degli enti e delle organizzazioni ammissibili alla convenzione con il Dipartimento del servizio civile nazionale, segnatamente perchè tali enti potrebbero avere anche natura privatistica.

Il senatore POLI afferma che l'approvazione del disegno di legge n. 2941 pone il rischio concreto di una serie di obiezioni di coscienza sopravvenute per meri motivi di comodo. Il trattamento diverso che la legge n. 772 del 1972 aveva accordato all'obietto che rifiuta il servizio di leva prima dell'inquadramento rispetto a colui che rifiuta, per i medesimi motivi, di prestarlo in un momento successivo, dipende infatti dal rilievo che assume innanzitutto il principio del buon andamento dell'organizzazione militare (articolo 97 della Costituzione). Ricordato che la sentenza della Corte stabilisce che l'obbligo di prestare il servizio militare è connesso al dovere di solidarietà, relativo alla difesa della patria (articolo 52, secondo comma, della Costituzione), conclude sostenendo che nel nuovo parere la Commissione specifichi opportunamente tali rilievi, con specifico riferimento all'articolo 2 del disegno di legge n. 2941.

Il senatore MAZZOLA ritiene che il problema dell'obiezione di coscienza sia stato finora risolto bilanciando il dovere di solidarietà e di difesa della Patria con il diritto al rispetto dei propri convincimenti morali o della propria fede religiosa. Nell'eventuale conflitto tra i due beni, deve ritenersi prevalente il valore della persona umana e per tali motivi è opportuno che la Commissione riveda il parere precedentemente espresso. Il rischio di favorire però le obiezioni di comodo è senz'altro sussistente, così come occorre considerare il profilo del buon andamento dell'organizzazione militare, di cui all'articolo 97 della Costituzione. Va quindi evidenziato, come una semplice osservazione, che la normativa non deve comunque porre il cittadino obietto in una condizione privilegiata rispetto al non obietto.

Il senatore PONTONE rileva che la Costituzione riconosce la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino al quale nessuno può sottrarsi. La manifestazione del convincimento religioso, posto dall'obietto di coscienza a base del proprio rifiuto, va dunque fatta valere precedentemente all'assunzione del servizio di leva al fine di evitare obiezioni di comodo. Segnala comunque la necessità di ridisciplinare complessivamente le modalità di espletamento del servizio militare, riconoscendone il carattere volontario e risolvendo così in radice il problema dell'obiezione.

Il senatore GALEOTTI giudica necessario che la Commissione si pronunci nuovamente sui disegni di legge, formulando semplici osservazioni alla Commissione di merito. La nuova normativa è molto attesa, ed occorre consentirne la rapida approvazione definitiva da parte del Parlamento.

Il sottosegretario FASSINO prende atto delle considerazioni emerse, alcune delle quali pienamente condivisibili, come, ad esempio, sul rischio di una eccessiva espansione del fenomeno dell'obiezione. Tale eventualità è peraltro insita nella stessa sentenza costituzionale n. 467, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972, nella parte in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi rifiuti in tempo di pace il servizio militare di leva, dopo averlo assunto, esoneri dalla prestazione del servizio militare.

Il presidente ELIA fa osservare che la Corte costituzionale ha argomentato la irragionevolezza del trattamento disposto nel citato articolo 8, notando che la coscienza individuale ha rilievo costituzionale come principio creativo e come «regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione». L'intima sfera della coscienza del singolo costituisce dunque il riflesso giuridico più profondo della dignità della persona umana, ed attiene al nucleo essenziale dei diritti inviolabili dell'individuo. Essa sostanzia pertanto, nell'opinione della Corte, un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di una esenzione dall'assolvimento di doveri pubblici, che pure la Costituzione qualifica come inderogabili. Cade dunque, alla luce di queste considerazioni, il rilievo che la Commissione aveva precedentemente espresso con riferimento all'articolo 2 del disegno di legge n. 2941. Altra questione è invece rappresentata dalle possibilità di abusi: in questo senso, d'altronde, la sentenza della Corte segnala la necessità di un intervento razionalizzatore dell'insieme delle pene considerate, nel cui ambito potrebbe essere prevista una disciplina tale da ridurre i margini delle obiezioni di carattere meramente strumentale.

Il senatore MURMURA, pur convinto della opportunità di una normativa più adeguata ai principi costituzionali in materia di obiezione di coscienza, manifesta la propria contrarietà al riconoscimento di essa come un vero e proprio diritto. Non ritiene pertanto possibile espletare il mandato di relatore, data la propria intenzione di votare contro un parere eventualmente corredato da semplici osservazioni.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al presidente Elia di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Stante l'imminenza di votazioni in Assemblea, il presidente ELIA sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,15 è ripresa alle ore 13.

IN SEDE DELIBERANTE

Boldrini ed altri: Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidi a causa di ordigni bellici in tempo di pace (588-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 18 dicembre 1991.

Il presidente ELIA ricorda che la Commissione bilancio aveva espresso sul disegno di legge un parere favorevole condizionato alla previa approvazione della legge finanziaria e nel presupposto che gli importi della copertura venissero confermati. Essendosi pertanto realizzate tali condizioni ed avendo già la Commissione approvato, nella precedente seduta, gli articoli 1 e 3 del provvedimento, - in quanto l'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera - mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che viene approvato all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A1, 1^a)

Il senatore MAFFIOLETTI rileva l'opportunità di procedere ad un approfondimento del nuovo parere espresso dalla 5^a Commissione sugli emendamenti ai disegni di legge nn. 2787 e 2538 nonché degli articoli ed emendamenti che rimangono ancora da esaminare. Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una seduta da tenersi alla ripresa dell'attività parlamentare.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

SABATO 28 DICEMBRE 1991

309^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERNARDI*Interviene il ministro della marina mercantile Facchiano.**La seduta inizia alle ore 13.***IN SEDE DELIBERANTE**

Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale (3072), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 18 dicembre scorso.

Il relatore PATRIARCA annuncia che sarebbe stata sua intenzione presentare un emendamento volto a elevare a 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 373 del 1990 il termine per la presentazione delle domande di concessione di contributo di cui agli articoli 2 e 9 della legge n. 234 del 1989. Considerando l'urgenza di approvare definitivamente il disegno di legge in titolo, prospetta l'opportunità di presentare un apposito ordine del giorno. Al riguardo il ministro FACCHIANO invita il relatore a non formalizzare l'ordine del giorno, dichiarando di farsi carico dell'esigenza prospettata semprechè non vi siano impedimenti dovuti alle leggi vigenti.

Non procedendosi alla formalizzazione dell'ordine del giorno, prende quindi la parola il senatore BISSO, il quale afferma che il provvedimento in titolo costituisce un atto dovuto che giunge con notevole ritardo e con una dotazione finanziaria assolutamente esigua rispetto ai fabbisogni dei cantieri e dell'armamento. Sottolinea infatti che occorrerebbe reperire ulteriori 540 miliardi per sostenere investimenti già in parte effettuati dall'industria cantieristica.

Ricorda quindi che la manovra finanziaria del Governo non risolve i

problemi del settore, che appaiono particolarmente gravi soprattutto se si tengono presenti le perdite crescenti registrate dalla Fincantieri dal 1987 al 1990; afferma inoltre che il Governo deve chiarire le sue strategie in materia, tenendo conto che dal 1° gennaio 1994, in base alla normativa comunitaria vigente, non potranno più essere concessi nuovi contributi ai cantieri. In considerazione dei tempi stretti a disposizione della Commissione, propone che il Ministro entro il mese di gennaio svolga presso l'8^a Commissione apposite comunicazioni che consentano di fare il punto sugli orientamenti in relazione all'industria cantieristica e armatoriale. Dopo aver suggerito al Governo di accelerare i tempi della presentazione di un disegno di legge che renda spendibili le somme accantonate per contributi all'industria cantieristica in osservanza della settima direttiva della CEE, preannuncia il voto di astensione della sua parte politica su un provvedimento che si inquadra in un contesto di politica marittima tale da suscitare profonde perplessità.

Rinunciando alla replica il relatore, il ministro FACCHIANO si riserva di inviare una nota scritta ai membri della Commissione per rispondere alle osservazioni formulate dal senatore Bisso e dichiara di essere disponibile a svolgere comunicazioni presso l'8^a Commissione circa gli orientamenti del Governo sulla politica marittima.

Si passa alla votazione.

Senza discussione sono messi ai voti con separate votazioni e approvati senza modifiche gli articoli del disegno di legge e il provvedimento nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 13,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

SABATO 28 DICEMBRE 1991

205ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SARTORI

indi del Presidenza

GIUGNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Sartori ed altri: Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed altri pluriminorati (2723-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e conclusione)

Riprende il seguito della discussione sospesa nella seduta dell'11 dicembre 1991.

Il presidente SARTORI ricorda che il relatore Tani aveva già illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento licenziato dal Senato.

Il sottosegretario BISSI auspica la rapida approvazione del provvedimento.

Poste ai voti, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 3, risultano approvate.

Il senatore ANTONIAZZI, nel dichiarare il convinto voto favorevole della sua parte politica su un provvedimento di parificazione dell'indennità di accompagnamento all'interno della categoria dei ciechi, si rammarica che non sia stato ancora possibile procedere nella stessa direzione anche per quanto riguarda altre categorie, prima fra le quali quella dei grandi invalidi civili.

Il senatore TOTH annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratico Cristiano sul provvedimento in discussione, associandosi all'auspicio che, a seguito di un'adeguata distinzione fra le varie categorie di invalidi civili, si proceda alla sollecita equiparazione delle indennità anche per questi ultimi.

Il senatore DIONISI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione Comunista.

Il Presidente SARTORI, in coerenza con quanto richiesto nel parere condizionato della Commissione bilancio, rinvia la votazione finale sul provvedimento al termine della seduta in cui saranno approvate le leggi finanziaria e di bilancio.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 13.

Il presidente GIUGNI pone ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 13,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

SABATO 28 DICEMBRE 1991

297^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Cimino e per i lavori pubblici D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva 86/594/CEE in tema di limitazione del rumore prodotto dagli apparecchi domestici**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dell'articolo 139-bis del Regolamento: favorevole con osservazioni)

Schema di decreto legislativo relativo al recepimento delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in tema di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dell'articolo 139-bis del Regolamento: favorevole con osservazioni)

Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 88/180/CEE, relativa al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dell'articolo 139-bis del Regolamento: favorevole con osservazioni)

Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 87/405/CEE, relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dell'articolo 139-bis del Regolamento: favorevole con osservazioni)

(R 139 b, 13^a)

Il senatore NEBBIA riferisce sui quattro schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive comunitarie all'esame della Commissione. Si tratta di direttive relative alla limitazione dell'inquinamento acustico prodotto rispettivamente dagli apparecchi domestici, dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici, dai

tosaerba e dalle gru a torre. Gli atti comunitari risalgono agli anni 1986-1988 e vengono quindi recepiti con notevole ritardo.

Gli schemi di decreto determinano i numeri limite e definiscono i diversi macchinari in maniera conforme alle direttive; di qui la proposta di parere favorevole con osservazioni. In particolare, con riguardo alla direttiva 86/594/CEE, è importante che siano rigorosamente rispettati i termini previsti per i successivi decreti attuativi da adottarsi con il concerto di tre ministeri; con riferimento alle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE manca l'indicazione di un termine per l'entrata in vigore della normativa.

Riguardo poi a tutti gli schemi di decreto legislativo, il relatore rileva il disordine e l'incompletezza della relazione del Governo e degli stessi testi normativi predisposti, soprattutto in relazione agli allegati.

Il presidente PAGANI ringrazia il senatore Nebbia per l'ampia ed esauriente relazione svolta e si associa alle considerazioni relative all'incuria e alla disattenzione con cui il Governo predispone gli schemi di recepimento di direttive comunitarie.

Il senatore BOSCO, dopo aver manifestato apprezzamenti per la relazione del senatore Nebbia, rileva come la Pubblica amministrazione italiana non sia attrezzata per il complesso ed importante compito consistente nell'adeguamento del nostro ordinamento a quello comunitario.

Dopo che il senatore PETRARA ha espresso consenso per la proposta di parere del senatore Nebbia, il senatore SCARDAONI sottolinea il ritardo con cui continuano ad essere recepite le direttive, nonostante la positiva innovazione della legge comunitaria recentemente introdotta.

Il senatore MONTRESORI propone che per la fine della legislatura venga richiesta al Servizio studi l'elaborazione di un fascicolo di documentazione relativo ai decreti di recepimento di direttive in materia ambientale adottati dal Governo ed alle osservazioni formulate in sede di parere dalla Commissione.

Il presidente PAGANI pone quindi ai voti le proposte di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore, che risultano approvate all'unanimità, con separate votazioni.

IN SEDE REFERENTE

Deputati Geremicca ed altri: Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli (1715), approvato dalla Camera dei deputati

Fabbri ed altri: Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728

Azzarà ed altri: Interventi per i settori industriali delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876)

Boato ed altri: Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (3033-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033)

Golfari e Patriarca: Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034)

Petrara ed altri: Interventi connessi alle iniziative industriali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (3107)

Bosco ed altri: Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (3112)

ed emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 19 dicembre scorso.

I relatori BOSCO e CUTRERA riferiscono sulla proposta di testo base da essi formulata.

Il senatore BOSCO si sofferma sul Titolo I, concernente il completamento del programma di interventi nell'area metropolitana di Napoli; con esso si persegue l'obiettivo di disciplinare la materia in linea con i risultati della Commissione d'inchiesta presieduta dall'onorevole Scalfaro. Il completamento degli interventi straordinari è previsto per il 31 marzo 1993, data di scadenza dell'ultima convenzione stipulata. A partire da tale data gli ulteriori interventi - da realizzarsi nei limiti delle disponibilità già previste e più volte rimodulate dalle leggi finanziarie - dovranno essere realizzati con procedure ordinarie.

Richiama l'attenzione della Commissione sull'innovazione rappresentata dalla prevista devoluzione di 50 miliardi ad opere di riattazione di alloggi che hanno formato oggetto di vandalismi; l'importo di 100 miliardi resta destinato al completamento delle opere in corso e in avanzato stato di realizzazione. Dette opere, una volta terminate, dovranno essere prese in consegna dagli enti destinatari.

Viene anche prevista l'utilizzazione delle disponibilità di cui alla legge n. 211 del 1985: si tratta di risorse che hanno potuto essere utilizzate solo in parte a causa della sostituzione del sindaco di Napoli in veste di Commissario con il funzionario liquidatore delegato dal CIPE. Apposite verifiche amministrative e una specifica attività di sorveglianza sulla gestione delle opere, sono infine prefigurate in linea con quanto già previsto nel provvedimento sulla ricostruzione abitativa recentemente varato dal Senato.

Dopo un'interruzione del senatore BAUSI, volta a richiamare l'attenzione sull'esigenza che la Commissione proceda tempestivamente al seguito della discussione dei provvedimenti relativi all'attività venatoria (richiesta con riguardo alla quale il presidente PAGANI fornisce assicurazioni per la ripresa dei lavori del Senato), ha la parola il senatore CUTRERA, che riferisce sul Titolo II del testo formulato dai relatori concernente le aree industriali.

Al riguardo, sottolinea come l'obiettivo principale consista nel ricondurre la responsabilità degli interventi nell'alveo dell'attività ordinaria dello Stato, individuando nel Ministro dell'industria il centro d'imputazione dei compiti e delle responsabilità e facendo contemporaneamente ricorso all'istituzione di un apposito Comitato istituzionale avente la natura di Comitato misto Stato-Regioni. Detto Comitato dovrebbe essere investito di una serie di compiti che vanno al di là di quelli strettamente connessi alla ricostruzione per comprendere anche un'attività di supporto alle imprese industriali avvalendosi di un apposito Segretariato generale.

Il Titolo II prevede poi il trasferimento in proprietà alle imprese beneficiarie dei contributi delle aree infrastrutturate, nonché il divieto di trasferire a terzi la proprietà degli stabilimenti prima del trascorrere di un quinquennio dalla data del collaudo finale. Viene inoltre disciplinata la decadenza dai contributi e l'ammissione al contributo medesimo di altra impresa che porti a termine il programma avviato.

Il presidente PAGANI ringrazia i relatori per il proficuo lavoro svolto e propone alla Commissione che il testo da essi elaborato e testè illustrato venga adottato come testo base per l'esame dei provvedimenti in titolo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 13^a)

Considerato l'approssimarsi dell'inizio della seduta dell'Assemblea dedicata all'esame dei documenti di bilancio, il presidente PAGANI ricorda l'accordo intervenuto fra tutti i gruppi politici per una rapida approvazione del disegno di legge n. 3054 sul terremoto in Sicilia orientale, in relazione al quale vi è un parere della Commissione bilancio condizionato all'adozione della legge finanziaria. Al riguardo, si pongono due alternative: o la convocazione della Commissione per il 7 di gennaio con i provvedimenti in parola al primo punto dell'ordine del giorno, o la sospensione della seduta in corso e la sua ripresa al termine dei lavori dell'Assemblea.

Dopo che i senatori MOLTISANTI, ZANGARA e GOLFARI si sono pronunciati a favore della seconda alternativa, il presidente PAGANI sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 13,10).

IN SEDE DELIBERANTE

Tornati ed altri: Ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa (2846)

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa (3054), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3054. Assorbimento del disegno di legge n. 2846)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 17 dicembre scorso.

Il senatore FABRIS ringrazia il relatore Zangara per il lavoro svolto ed esprime, a nome del Gruppo della democrazia cristiana, voto favorevole al provvedimento nel suo complesso.

Dopo che il senatore GRECO ha manifestato il voto favorevole del Gruppo comunista - PDS al disegno di legge n. 3054, che, coniugando trasparenza ed efficienza, dà risposta alle giuste attese delle popolazioni così duramente colpite dal terremoto del 1990, il senatore SCIVOLETTO osserva che il testo approvato dalla Camera dei deputati è per molti aspetti migliorativo rispetto allo stesso testo presentato dal Governo. Oltre a salvaguardare le competenze regionali, infatti, fissa al comma 2 dell'articolo 1 obiettivi perfettamente condivisibili; il provvedimento contiene anche misure relative agli interventi per il Belice. Positivo è quindi il suo giudizio, sebbene alcuni rilievi critici potrebbero essere mossi con riferimento all'insufficienza delle risorse finanziarie.

Dopo aver ricordato l'ordine del giorno approvato dal Senato l'11 aprile, nonché la presentazione da parte del suo Gruppo del disegno di legge n. 2846, avente ad oggetto la medesima materia, conclude auspicando che in futuro possa essere adottato un provvedimento di carattere generale che punti sulla prevenzione degli eventi calamitosi, piuttosto che sugli interventi di emergenza.

La senatrice MOLTISANTI, pur mantenendo qualche riserva sui disegni di legge in esame, ritiene necessario fornire urgente risposta alle aspettative delle popolazioni e degli amministratori locali. Dopo aver sottolineato in termini negativi il ritardo con cui si provvede alle esigenze delle medesime, dà atto all'attuale Ministro di essersi attivato in merito.

Nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo del MSI-Destra nazionale - il quale si assume l'impegno di vigilare affinché tutti coloro che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici possano ottenere un risarcimento - si augura che le risorse disponibili possano essere distribuite con la massima celerità e che si proceda poi a verifiche nel corso della realizzazione degli interventi, anche in vista dell'adozione di adeguate misure antisismiche.

Il senatore FERRARA Pietro, nel manifestare il voto favorevole del Gruppo PSI, sottolinea come le risorse, seppure di per sé inadeguate,

rappresentino però una prima risposta alle inderogabili esigenze delle popolazioni, e si augura che ad una lenta approvazione del provvedimento legislativo faccia seguito una rapida fase di attuazione del medesimo.

Il presidente PAGANI, intervenendo a nome del Gruppo PSDI, rileva in termini positivi la razionalità del modello di interventi adottato con riguardo al terremoto in Sicilia e caratterizzato da una prima tappa destinata alle misure urgenti seguita poi da un provvedimento a carattere organico. Rileva con soddisfazione l'unanimità dei consensi che si è determinata con riguardo al provvedimento ed esprime il voto favorevole della sua parte politica.

Il relatore ZANGARA, in sede di replica, ricorda come nel provvedimento in esame, oltre agli interventi nei territori della Sicilia orientale, siano comprese misure relative ad altri eventi calamitosi. Certo le risorse messe a disposizione non sono del tutto adeguate, ma il provvedimento resta comunque importante per il suo carattere di organicità e per le innovazioni che introduce rispetto a precedenti misure improntate all'emergenza.

Il sottosegretario CIMINO ringrazia a nome del Governo il relatore, il Presidente della Commissione e i commissari tutti, per il lavoro svolto e per la sensibilità dimostrata nel voler approvare il disegno di legge al termine della sessione di bilancio. Si tratta di un provvedimento fortemente innovativo che incontra le attese delle popolazioni interessate dagli eventi sismici del dicembre 1990.

Il presidente PAGANI pone ai voti il disegno di legge n. 3054, che risulta approvato all'unanimità, intendendosi così assorbito il disegno di legge n. 2846.

La seduta termina alle ore 14,05.

Completamento degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e degli interventi connessi alle iniziative industriali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76

TESTO-BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

**CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL TITOLO VIII
DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219**

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di porre termine all'intervento di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, il Ministro per le aree urbane formula al CIPE la proposta di assegnazione sulle residue disponibilità finanziarie del richiamato Titolo VIII, di quanto occorrente per realizzare il completamento delle opere avviate ed in corso di esecuzione che abbiano raggiunto un avanzamento nella realizzazione superiore al 50 per cento dell'importo finale previsto. La proposta comprenderà anche, in vista delle consegne di cui all'articolo 2, la riattazione degli alloggi e delle opere già realizzate entro il limite di spesa di lire 50 miliardi.

2. Al completamento di cui sopra provvede, con le procedure già definite dai commissari straordinari, il funzionario delegato ai sensi dell'articolo 84 ultimo comma della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui poteri sono prorogati fino al 31 marzo 1993.

3. Entro tale termine il funzionario medesimo provvederà ad adeguare le strutture attualmente esistenti alle decrescenti esigenze della gestione mediante progressiva restituzione del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, che dovrà comunque completarsi entro il 31 marzo 1993.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale della Campania approva un programma di interventi proposto dal Consiglio comunale di Napoli nel quadro del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, da realizzare entro i limiti delle disponibilità finanziarie del richiamato titolo VIII residue dopo le assegnazioni di cui al comma 1 del presente articolo ed all'articolo 2 della presente legge.

5. Ove il comune di Napoli e la Giunta regionale non adottino le delibere di cui al comma che precede entro il termine sopra indicato, provvederà il Ministro per gli interventi straordinari, di concerto con il Ministro per le aree urbane.

6. All'attuazione degli interventi di cui al programma formulato ai sensi del comma 4, o del comma 5, di questo articolo, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, con procedure ordinarie, il sindaco di Napoli ed il presidente della Giunta regionale della Campania.

Art. 2.

(Consegna, gestione, manutenzione)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni competenti per territorio prendono in consegna le opere realizzate ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e, ai sensi del comma 4 o del comma 5, dell'articolo 1 della presente legge, e procedono ai sensi del sesto comma dell'articolo 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, introdotto dall'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, alla gestione e manutenzione delle opere di cui sopra.

2. Ai fini di cui sopra, per il prossimo quadriennio, il CIPE, su proposta del Ministro di cui al comma 5 dell'articolo 1, contestualmente alla presa in consegna di cui al comma precedente, provvede all'assegnazione ai predetti comuni della somma di 100 miliardi a valere sui fondi residui di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

3. Alle consegne di cui al comma 1 si procede comunque solo dopo che gli alloggi o le altre opere siano stati riattati dopo il loro sgombrò in caso di abusiva occupazione.

Art. 3.

(Vincolo di destinazione delle somme assegnate)

1. I fondi assegnati ai fini di cui al comma 4 dell'articolo 1 e quelli assegnati ai fini dell'articolo 2 sono iscritti con destinazione vincolata, in apposita categoria di entrata ed in apposita rubrica di spesa, istituite nel bilancio dei Comuni interessati e della regione Campania con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 4.

(Utilizzazione disponibilità di cui alla legge 211 del 1985)

1. All'acquisto degli alloggi previsti dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, ed integrato dalle successive leggi del 9 agosto 1986, n. 472, e 11 marzo 1988, n. 67, provvede nei limiti delle risorse residue sugli stanziamenti disposti da dette leggi il sindaco della città di Napoli.

2. All'assegnazione degli alloggi così acquistati si procede nel rispetto delle finalità, delle procedure, dei criteri e delle competenze previsti dalle norme attualmente vigenti al riguardo.

Art. 5.

*(Verifiche amministrative e sorveglianza
sulla gestione delle opere)*

1. Restano efficaci i rapporti giuridici sorti sulla base ed in attuazione dei decreti-legge 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, 28 giugno 1988, n. 237 e 22 ottobre 1988, n. 450, non convertiti nei termini di legge.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le convenzioni di concessioni in atto per le opere in esse previste ma non ancora avviate ed in corso di esecuzione.

3. Sull'andamento del completamento delle opere avviate ed in corso di esecuzione di cui al primo comma dell'articolo 1 e degli interventi di cui al quarto o quinto comma, dell'articolo 1, il funzionario delegato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219 ed il sindaco di Napoli, ciascuno per la propria competenza, indirizzano relazione semestrale, a far tempo dell'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente al CIPE ed al Ministro per le aree urbane, perchè a loro volta riferiscano al Parlamento.

4. Al fine di accertare l'entità e la utilizzazione delle risorse impiegate per la realizzazione del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonchè l'entità delle risorse occorrenti per la gestione e manutenzione delle opere di cui al detto programma, il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo di un comitato formato da esperti particolarmente qualificati, costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuerà, nel corso del completamento del programma, una verifica amministrativa e sorveglierà l'andamento della gestione delle opere. Il Comitato si avvarrà delle risultanze istruttorie acquisite dalla Commissione d'inchiesta istituita con la legge 7 aprile 1988, n. 128 e successive modifiche; proporrà criteri per l'eventuale completamento e maggiore funzionalità delle opere realizzate; formulerà indirizzi anche per introdurre nella legislazione vigente modifiche volte al contenimento della spesa pubblica. Il Presidente del Consiglio comunicherà al Parlamento l'esito della verifica effettuata.

TITOLO II

AREE INDUSTRIALI

Art. 6.

(Comitato istituzionale)

1. Il completamento degli interventi connessi alle iniziative industriali nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e

della Puglia, è regolato dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, come modificate ed integrate dalla presente legge. I sopradetti interventi di completamento sono affidati al Comitato istituzionale Stato-Regioni costituito presso il Ministero dell'industria e composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in qualità di presidente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, dai presidenti delle Giunte regionali della Campania e Basilicata e dal segretario generale di cui all'articolo 7.

2. Il Comitato istituzionale ha il compito di:

a) adottare e promuovere i provvedimenti occorrenti al completamento degli interventi ammessi, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con esclusione degli interventi connessi alla realizzazione delle infrastrutture esterne di cui all'articolo 39, comma 13, del testo unico di cui al comma 1;

b) ripartire le risorse attribuite per le finalità di cui al comma 1;

c) definire i criteri per la gestione e la manutenzione delle aree industriali, adottando i provvedimenti conseguenti;

d) provvedere in merito al trasferimento in proprietà dei suoli, al recupero delle iniziative industriali parzialmente realizzate e di quelle oggetto di revoca, nonché di quelle in cui la fase di avvio ha presentato caratteri di particolari complessità;

e) adottare i regolamenti e le direttive necessarie per il funzionamento del Segretariato generale di cui al successivo articolo 7, definendo la sua organizzazione, la provvista del personale, le indennità da corrispondere sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti;

f) effettuare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione di tutte le opere relative agli interventi menzionati al precedente comma 1, specificando lo stato della loro attuazione anche ai fini delle esigenze di gestione;

g) verificare l'attuazione delle deliberazioni adottate anche mediante ispezioni e controlli;

h) indirizzare al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi e delle opere ad esso affidate.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comitato subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli organismi istituiti per la realizzazione degli interventi richiamati, in modo da assicurare la continuità ed il completamento delle attività in corso.

4. Il Comitato, agli stessi fini, può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici, con società ed organismi anche privati di particolare qualificazione nella promozione delle iniziative industriali nel Mezzogiorno.

5. Il Comitato subentra nelle funzioni dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, a decorrere dal 30 giugno 1992.

Art. 7.

(Segretario Generale)

1. Per l'espletamento dei compiti ad esso affidati, il Comitato istituzionale si avvale di un Segretariato generale, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che propone l'adozione degli atti di competenza del Comitato istituzionale e ne cura l'istruttoria, provvede in esecuzione delle deliberazioni del Comitato alle attività tecniche e amministrative necessarie, cura il coordinamento delle opere di competenza dei vari rami dell'autorità statale, delle Regioni e degli enti locali.

2. Il Segretariato generale opera altresì, anche attraverso le convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 6, come struttura di servizio delle imprese e di promozione della cultura imprenditoriale, favorendone i processi produttivi e lo sviluppo economico locale, nonché l'inserimento sul mercato, anche ai fini del collegamento con le istituzioni artigiane e commerciali delle zone interessate.

3. Per le esigenze del Segretariato generale di cui al presente articolo, il Ministro dell'industria può disporre, nei limiti complessivi di 30 unità, il comando di personale dipendente dal Ministero e può chiedere il comando di personale dipendente da Amministrazioni statali, regionali, locali nonché da enti pubblici anche economici e da istituti ed aziende di credito il cui capitale sia detenuto in via maggioritaria dallo Stato o da enti pubblici. Il relativo trattamento economico rimane a carico degli enti di appartenenza.

4. Il Segretariato può utilizzare altresì, in qualità di esperti, personale di particolare qualificazione nei settori di intervento nel limite massimo di 20 unità. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente comma è determinato dal Ministro dell'industria di intesa con quello del Tesoro in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione di appartenenza.

5. I dipendenti pubblici di cui ai commi 3 e 4 sono collocati nella posizione di «fuori ruolo» per l'intera durata dell'incarico. In deroga alle vigenti disposizioni, i posti di primo dirigente resisi disponibili nelle amministrazioni pubbliche a seguito del collocamento fuori ruolo, sono assegnati entro 90 giorni dai predetti collocamenti, mediante scrutinio per merito comparativo tra il personale avente nove anni di effettivo servizio nelle qualifiche appartenenti alla ex carriera direttiva. Alla copertura dei posti nelle qualifiche funzionali, resisi disponibili a seguito dei collocamenti fuori ruolo di cui al comma 4, si provvede mediante assunzione degli idonei ai concorsi banditi nei cinque anni precedenti alla entrata in vigore della presente legge, per le corrispondenti qualifiche.

6. Al Segretariato generale è preposto un Segretario generale, nominato con decreto del Ministro dell'industria, su proposta del Comitato di cui all'articolo 6, scelto fra persone di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo dell'organizzazione e della promozione industriale. Al Segretario generale è corrisposto un trattamento economico con le modalità di cui al comma 4.

7. Le funzioni ispettive e di controllo sull'attuazione delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 6 possono essere svolte solo dal personale in servizio presso il Segretariato generale in collaborazione con la Guardia di finanza e col personale del Ministero dell'interno.

8. Le risorse necessarie ai fini di cui agli articoli 27 e 39 del Testo unico citato, ivi comprese quelle per l'organizzazione ed il funzionamento del Segretariato generale, sono tratte dai fondi di cui all'articolo 10, comma 1. Le disponibilità della gestione separata istituita presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 39 del Testo unico succitato affluiscono in apposito fondo rotativo con gestione fuori bilancio ai sensi della legge n. 1041 del 1971 da istituire presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I provvedimenti di spesa a valere sul predetto Fondo sono adottati dal Ministro dell'industria o da suo delegato.

Art. 8.

1. I lotti delle aree, anche se demaniali, infrastrutturate ai sensi dell'articolo 39 del Testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, provvisoriamente assegnati per la realizzazione di iniziative industriali, sono trasferiti in proprietà alle imprese beneficiarie dei contributi dopo l'approvazione del collaudo finale della iniziativa. Il trasferimento è disposto con provvedimento del Comitato istituzionale che dà atto dell'intervenuto pagamento del prezzo di cessione dell'area e della completa realizzazione dell'iniziativa nell'osservanza delle obbligazioni della concessione. Il Comitato delega, per l'esecuzione del provvedimento, l'Intendenza di finanza competente anche per quanto attiene alla indicazione catastale dell'area in questione.

2. La proprietà degli stabilimenti che insistono sulle aree di cui al comma 1, non può essere trasferita a terzi, neppure attraverso la cessione delle azioni o delle quote delle società intestatarie, prima del quinquennio decorrente dalla data di approvazione del collaudo finale. Le cessioni di quote e azioni operate in violazione della presente disposizione e delle norme poste dalle leggi in materia sono nulle. La nullità può essere opposta dalla Amministrazione in qualsiasi tempo, anche dopo la scadenza del quinquennio. Per esigenze di esclusivo pubblico interesse il Comitato istituzionale può autorizzare il trasferimento anche prima della scadenza del quinquennio. Gli atti di trasferimento a terzi devono a pena di nullità contenere specifica clausola con la quale l'acquirente si obbliga alla integrale osservanza di tutti i vincoli e le prescrizioni previsti nel disciplinare. Nel caso in cui vi siano elementi che possano far ritenere l'intervenuto trasferimento, anche parziale, delle azioni o delle quote della società intestatarie a favore di terzi non autorizzati ai sensi di legge, il Comitato istituzionale adotta le opportune misure anche in via cautelare a garanzia dell'obbligazione del debitore.

3. Intervenuto il trasferimento dell'area, il Comitato istituzionale vigila sulla osservanza delle prescrizioni del disciplinare, applicando, in

caso di inadempienza, le sanzioni previste, ivi compresa la revoca del contributo e la restituzione dell'area. In tale ipotesi si applica la disposizione dell'articolo 11, comma 2.

Art. 9.

1. Ove sia stata dichiarata la decadenza dal contributo relativo ad uno stanziamento in tutto o in parte realizzato su un'area infrastrutturata ai sensi dell'articolo 39 del Testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, il Comitato istituzionale può disporre l'ammissione al contributo ammesso, in via integrativa, a favore di altra impresa al fine di portare a compimento il programma avviato, nella compatibilità con le risorse finanziarie disponibili. L'ammissione al contributo è subordinata alla valutazione operata dal Comitato istituzionale sulla idoneità del richiedente in merito alla sua capacità imprenditoriale e alla compatibilità della iniziativa proposta. Nell'ambito delle categorie di imprese ammesse, hanno preferenza le domande presentate da imprenditori locali.

2. In caso di decadenza o revoca del contributo la quota di spese poste in essere dal beneficiario in esecuzione del progetto approvato, detratto quanto dovuto all'Amministrazione a titolo di restituzione del contributo e di sanzioni previste dal disciplinare, è accreditata al beneficiario medesimo nei limiti del valore d'uso delle opere riutilizzabili da parte dell'Amministrazione.

3. Il termine di 18 mesi previsto dall'articolo 39, comma 11, del Testo unico innanzi indicato, può essere prorogato per giustificati motivi, quando lo stabilimento finanziato risulti in avanzata fase di realizzazione e in ogni caso i lavori per l'ultimazione delle opere e l'acquisizione degli impianti risultino completabili entro un termine non superiore a dieci mesi. Il Comitato istituzionale concede la proroga di cui al precedente comma su documentata istanza del beneficiario del contributo da presentare entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto posto a base della domanda.

4. Il limite di contributo derivante dall'applicazione dell'articolo 8 comma 2-ter del decreto-legge 26 gennaio 1987 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987 n. 100, può essere superato ai fini dell'adeguamento di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 30 giugno 1986 n. 309, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986 n. 472.

5. Il limite di cui al comma precedente può essere superato per l'ampliamento di quelle iniziative industriali che abbiano già realizzato gli obiettivi previsti dai progetti originari, a condizione che i nuovi investimenti comportino ulteriori incrementi occupazionali e vengano completati entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

1. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, è autorizzata la complessiva spesa di lire 430 miliardi, di cui lire 200

miliardi per il 1992, lire 130 miliardi per il 1993 e lire 100 miliardi per il 1994.

2. Al reperimento delle risorse di cui al comma 1 si provvede mediante apposite operazioni di mutuo da effettuarsi dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Al fine di assicurare la continuità e la correttezza degli interventi, le Amministrazioni dello Stato possono assumere impegni nei limiti delle quote determinate dal CIPE. Ai fini dei conseguenti pagamenti, in attesa dell'erogazione del ricavato dei mutui, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria compiti dagli eventi sismici del novembre del 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

3. Per far fronte all'ammortamento dei mutui di cui al comma 3 sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 260 miliardi per l'anno 1993 e di lire 520 miliardi per l'anno 1994.

4. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede all'erogazione del ricavato dei mutui secondo le assegnazioni deliberate dal CIPE entro 20 giorni dalla loro approvazione.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nel triennio 1992-1994 si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento: «Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SOTTOCOMMISSIONE

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

SABATO 28 DICEMBRE 1991

269^a Seduta

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

La seduta inizia alle ore 9,55.

Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole sul testo; contrario su emendamento)

Il presidente ANDREATTA ricorda che il provvedimento è stato rinviato nella seduta del 20 dicembre 1991 su richiesta del rappresentante del Tesoro, essendo giunta una nuova formulazione dell'originario emendamento 1.0.2 (ora emendamento 1.0.2/B). Sul precedente emendamento la Commissione espresse, in data 2 luglio 1991, parere contrario per mancanza di copertura. Analogamente l'emendamento odierno prevede trattamenti di missione per due anni e incrementi nei ruoli della Corte dei conti. Per la copertura degli oneri degli aumenti di personale si provvede con la riduzione del numero di 30 unità della qualifica iniziale. Occorrerebbe disporre di una relazione tecnica per valutare la congruità della copertura stessa.

Per il resto, si ricorda che la Commissione espresse già parere favorevole sul testo del disegno di legge, parere che potrebbe essere confermato, a condizione che siano aggiornate le decorrenze degli oneri, di cui agli articoli 6 e 12, a partire dal 1992, rendendo la spesa triennale e coprendola con gli appositi accantonamenti della finanziaria per il 1992.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole sul testo, a condizione, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, che siano adeguate le clausole di copertura alla finanziaria per il 1992, e contrario, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento, sull'emendamento sopra richiamato.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 10.